

Ordinanze del P.C.M. n.3274/03 e n.3379/04 – Direttive conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del P.C.M. n.3431 del 3 maggio 2005, della LR 21 maggio 2004, n.13, e degli artt.6-7 della LR 28 dicembre 2004, n.38.

Al Segretario Regionale
all’Ambiente e Lavori Pubblici
SEDE

Al Dirigente Regionale
della Direzione Lavori Pubblici
SEDE

Al Dirigente Regionale
della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile
SEDE

Alle Unità Periferiche
del Genio Civile di
Belluno, Treviso, Verona e
Vicenza
LORO SEDI

Si fa seguito alla nota n.806686 in data 10/12/2004 con la quale furono fornite indicazioni operative in merito ai termini di applicazione della proroga di cui all’Ordinanza del P.C.M. n.3379 in data 5 novembre 2004.

Alla luce delle recenti disposizioni di cui all’oggetto, si rende necessaria una ulteriore precisazione.

La legge regionale 28 dicembre 2004, n.38, oltre ad aver modificato i commi 5 e 6 dell’art.66 della LR 27/03, ha dettato alcune disposizioni transitorie in merito al rilascio del nulla-osta preventivo relativo ai progetti riguardanti interventi edilizi da realizzarsi in zone classificate sismiche.

Detta norma consente, transitoriamente fino al 30 giugno 2005, di iniziare i lavori, relativi a interventi edilizi da realizzarsi in zone classificate sismiche, in assenza del rilascio della prevista autorizzazione preventiva scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici (Genio Civile).

La verifica degli atti trasmessi viene effettuata dalla Struttura regionale entro i successivi 60 giorni e l’esito comunicato agli interessati per l’esecuzione delle eventuali prescrizioni assunte.

La stessa norma dispone che per i progetti depositati successivamente alla data del 30 giugno 2005, l’inizio dei lavori possa essere effettuato solo ad approvazione del progetto.

Nel caso in cui alla scadenza dei prescritti 60 giorni utili al rilascio del nulla-osta, non sia espresso il parere previsto, vige il c.d. “silenzio assenso” con le modalità di cui al comma 6 dell’art.66 della LR 27/03.

Con l’Ordinanza del P.C.M. n.3431/05 sono state approvate alcune modifiche alle norme tecniche di cui all’Ordinanza 3274/03 e sono stati prorogati all’8 agosto 2005 i termini relativi alla loro entrata in vigore.

A tal proposito si ricorda che le modalità di entrata in vigore delle nuove norme tecniche sono state definite dalla Regione del Veneto con la direttiva allegata alla DCR n.67/03.

Dal combinato disposto della LR 38/04, della DCR 67/03 e della stessa Ordinanza n.3431/05 risulta pertanto quanto segue:

A) INTERVENTI EDILIZI IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA CON PROGETTI PERVENUTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PRIMA DEL 1° LUGLIO 2005

<p><u>Esecutore</u> Soggetto Privato <u>Progetto</u> Può essere redatto in conformità alle previgenti norme tecniche sempre che l'inizio dei lavori abbia luogo prima della scadenza dell'8 agosto 2005. <u>Inizio lavori</u> E' consentito anche in assenza dell'autorizzazione dell'Unità Periferica del Genio Civile, che si esprime entro 60 giorni.</p>	<p><u>Esecutore</u> Soggetto Pubblico <u>Progetto</u> Può essere redatto in conformità alle previgenti norme tecniche sempre che l'inizio dei lavori, ovvero l'appalto o l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, abbia luogo prima della scadenza dell'8 agosto 2005. <u>Inizio lavori</u> E' consentito anche in assenza dell'autorizzazione dell'Unità Periferica del Genio Civile, che si esprime entro 60 giorni.</p>
--	--

B) INTERVENTI EDILIZI IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA CON PROGETTI PERVENUTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOPO IL 30 GIUGNO 2005

<p><u>Esecutore</u> Soggetto Privato <u>Progetto</u> Può essere redatto in conformità alle previgenti norme tecniche sempre che l'inizio dei lavori abbia luogo prima della scadenza dell'8 agosto 2005. <u>Inizio lavori</u> E' consentito solo dopo l'autorizzazione dell'Unità Periferica del Genio Civile che si esprime entro 60 giorni</p>	<p><u>Esecutore</u> Soggetto Pubblico <u>Progetto</u> Può essere redatto in conformità alle previgenti norme tecniche sempre che l'inizio dei lavori, ovvero l'appalto o l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, abbia luogo prima della scadenza dell'8 agosto 2005. <u>Inizio lavori</u> E' consentito solo dopo l'autorizzazione dell'Unità Periferica del Genio Civile che si esprime entro 60 giorni</p>
--	--

C) INTERVENTI EDILIZI IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA CON PROGETTI PERVENUTI DOPO L'8 AGOSTO 2005

<p><u>Esecutore</u> Soggetto Privato e Pubblico <u>Progetto</u> Deve essere redatto in conformità alle nuove norme tecniche. <u>Inizio lavori</u> E' consentito solo dopo l'autorizzazione dell'Unità Periferica del Genio Civile che si esprime entro 60 giorni</p>
--

Restano invariate, così come rinvenibili nelle Norme Transitorie e in particolare nella lettera d) della Direttiva allegata alla DCR n.67/03, le disposizioni relative all'entrata in vigore della classificazione delle nuove zone sismiche.

Gli uffici regionali della Direzione Lavori Pubblici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE
DEI LAVORI PUBBLICI E SPORT

Massimo Giorgetti